

REGOLAMENTO SUI CULTORI DELLA MATERIA

Articolo 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di nomina e l'attività dei cultori della materia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.

Per cultori della materia si intendono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale docente dell'Università di Pavia, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico-disciplinare documentate esperienze ovvero peculiari competenze, in virtù delle quali possono essere abilitati, relativamente alle discipline stesse, a far parte delle Commissioni degli esami di profitto in qualità di membri e delle Commissioni di esami di laurea sia triennale sia magistrale anche in veste di correlatori.

Articolo 2 Definizione delle attività

La qualifica di cultore della materia non comporta alcun obbligo: è ammessa soltanto, previo consenso dell'interessato, la partecipazione alle commissioni di profitto e di laurea. Non è ammesso pertanto lo svolgimento di attività istituzionali come lezioni o esercitazioni, mentre è consentito di collaborare nel supporto allo svolgimento di esercitazioni e di attività seminariali.

L'attività dei cultori della materia è svolta su base esclusivamente volontaria, pertanto non dà diritto ad alcuna retribuzione e ai servizi a disposizione del personale strutturato. Ai cultori della materia non vengono attribuite credenziali di Ateneo, email istituzionale e postazione presso il Dipartimento. La carica non attribuisce alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Articolo 3 Procedure

I cultori della materia vengono nominati con delibera della Giunta di Dipartimento su proposta del titolare di un insegnamento impartito in uno dei Corsi di studio. La proposta, da redigere secondo il modulo allegato, deve essere presentata al Direttore del Dipartimento nel mese di settembre di ogni anno accademico e deve essere corredata da:

- a) *curriculum vitae* del candidato;
- b) dichiarazione di disponibilità del candidato, in cui si enuncia la volontà di accettare la disciplina dettata dal presente regolamento e di non avanzare alcuna pretesa di retribuzione per la propria attività.

Per gli assegnisti di ricerca del Dipartimento il titolo viene attribuito automaticamente senza richiesta da parte del docente e permane per la durata dell'assegno.

Articolo 4

Criteria

Per il conferimento della qualifica di cultore della materia è richiesto di norma il diploma di laurea quadriennale, specialistica o magistrale o titolo estero equipollente coerente con il settore scientifico-disciplinare per il quale è richiesta la qualifica e che sia stato conseguito da almeno un anno oppure titoli professionali che attestino competenze ed esperienze nel settore di riferimento.

Ulteriori elementi valutabili ai fini della nomina:

- a) titolo di Dottore di ricerca o iscrizione a un dottorato di ricerca in ambito coerente con il settore scientifico-disciplinare per il quale è richiesta la qualifica;
- b) eventuali pubblicazioni nel settore per cui è richiesta la nomina;
- c) altri titoli scientifici, didattici o professionali pertinenti.

Articolo 5

Durata e uso della qualifica

La nomina a cultore della materia ha durata di un anno a partire dalla data della delibera della Giunta di Dipartimento. In prossimità della scadenza, il titolare dell'insegnamento di riferimento per il cultore della materia o altro docente del medesimo settore scientifico-disciplinare può presentare alla Giunta la richiesta di rinnovo. La Giunta di Dipartimento può deliberare la revoca della nomina a cultore della materia, su motivata proposta del Direttore.

Il cultore della materia può far uso della qualifica esclusivamente nel periodo di attribuzione della stessa. Le relative certificazioni sono rilasciate dal Direttore in base alle attestazioni presentate dal titolare della disciplina.

Articolo 6

Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera del Consiglio di Dipartimento. I cultori della materia nominati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento mantengono la qualifica fino al 30 settembre 2021.